

**Progetto di scissione parziale non proporzionale**

**di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.**

**in favore di Intesa Sanpaolo S.p.A.**

**ai sensi degli artt. 2506 e 2506-*bis* del codice civile**

## **PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE NON PROPORZIONALE DI INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES S.C.P.A. IN FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Group Services Società consortile per azioni ("**ISGS**" o anche la "**Società Scissa**")

e

il Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("**ISP**" o anche la "**Società Beneficiaria**");

hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione parziale non proporzionale, ai sensi degli artt. 2506 - 2506 *bis*, cod. civ. (il "**Progetto di Scissione**"), scissione mediante la quale, più precisamente, al solo socio ISP della Società Scissa, quale Società Beneficiaria, viene assicurata la prosecuzione dell'attività oggetto di scissione, mentre i soci della Società Scissa diversi da ISP vedranno, a seguito della prevista riduzione del capitale di ISGS, un correlato accrescimento percentuale della propria partecipazione nella stessa (di seguito, la "**Scissione**").

### **1. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

#### **1.1 Società Scissa**

**"Intesa Sanpaolo Group Services Società consortile per azioni"**, con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 07975420154, capitale sociale di euro 272.157.000,00, appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 385/1993 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A.

#### **1.2. Società Beneficiaria**

**"Intesa Sanpaolo S.p.A."**, con sede in Torino, piazza San Carlo n. 156, e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà, n. 8, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro

delle Imprese di Torino 00799960158, Partita IVA 10810700152, capitale sociale di euro 8.553.821.316,56, iscritta nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo decreto legislativo, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

## **2. STATUTI DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E MODIFICHE DERIVANTI DALLA SCISSIONE**

### **2.1 Statuto della Società Scissa**

In dipendenza ed al servizio della Scissione verranno annullate n. 1.786 azioni ordinarie prive di valore nominale, tutte di titolarità dall'azionista Intesa Sanpaolo S.p.A. e conseguentemente verrà modificato l'art. 5 dello statuto della Società Scissa. Non sono previste altre modifiche allo statuto in conseguenza della Scissione.

Il testo dello statuto di ISGS, portante la predetta modifica dell'art. 5, viene riportato in allegato al presente Progetto di Scissione, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

### **2.2 Statuto della Società Beneficiaria**

In conseguenza della Scissione, non sono previste modifiche allo statuto della Società Beneficiaria.

Il testo dello statuto di ISP, come vigente al momento dell'approvazione del presente Progetto di Scissione da parte degli organi amministrativi delle società partecipanti alla Scissione, viene allegato al presente Progetto di Scissione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

## **3. ESATTA DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA ASSEGNARE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA**

Alla Società Beneficiaria sarà assegnato il ramo d'azienda organizzato per l'esercizio dell'attività di *contact centre* bancario rivolto alla clientela del Gruppo Intesa Sanpaolo svolta dall'unità operativa denominata "Contact Unit" appartenente a ISGS nei presidi

territoriali di Milano e Torino (il "**Ramo**"). Il Ramo sarà assegnato alla Società Beneficiaria nell'universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi che lo compongono in unità economicamente organizzata, nell'insieme delle attività e passività - comunque connesse all'attività svolta - riportate con la relativa valorizzazione al 30 giugno 2014 indicata nell'elenco allegato al presente Progetto di Scissione sotto la lettera "C", per farne parte integrante e sostanziale.

Resta fermo che le eventuali variazioni - riconducibili alla naturale dinamica del ramo d'azienda oggetto della Scissione - che risultassero nelle attività e/o passività tra la predetta valorizzazione al 30 giugno 2014 e la situazione patrimoniale definitiva alla data di efficacia della Scissione - da redigersi a cura della Società Scissa e di ISP - verranno compensate tra loro e, in subordine, daranno luogo a reciproci conguagli per modo che rimanga immutato il valore netto (il "**Netto Patrimoniale**") del ramo evincibile dalla situazione patrimoniale di cui al predetto allegato sub "C".

Nel Ramo sono ricompresi - in base alla valorizzazione al 30 giugno 2014 - la cassa, attività fiscali ed altre attività.

Nelle passività sono inclusi - in base alla valorizzazione al 30 giugno 2014 - debiti per anticipi ricevuti, debiti verso personale, il trattamento di fine rapporto del personale ed altre passività.

Nel Ramo sono compresi i rapporti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti assegnati allo stesso.

Fermo quanto previsto dall'art. 2503 cod. civ. (come richiamato dall'art. 2506-ter cod. civ.), con il Ramo sono trasferiti tutti i rapporti giuridici ed economici attivi e passivi ad esso imputabili, i contratti di qualsiasi genere e natura - in essere ed in fieri - diritti, concessioni, autorizzazioni, permessi e licenze di qualsiasi genere, ed ogni attività e diritto, materiale o immateriale, principale od accessorio, senza eccezioni o limitazioni di sorta, che siano comunque riferibili al Ramo. L'assegnazione degli elementi patrimoniali della Società Scissa avverrà secondo il principio della continuità contabile.

Il valore contabile netto del Ramo al 30 giugno 2014 è pari ad euro 300.000 (trecentomila) e quindi l'assegnazione dello stesso alla Società Beneficiaria determinerà una corrispondente riduzione del

patrimonio netto contabile di ISGS, mediante riduzione della riserva sovrapprezzo azioni.

Corrispondentemente, la società Beneficiaria aumenterà il proprio patrimonio netto contabile di un pari importo mediante creazione di apposita riserva.

#### **4. CRITERI DI ANNULLAMENTO DELLE AZIONI**

Ai fini della determinazione del numero di azioni di ISGS da annullare a servizio dell'operazione (le "Azioni annullabili") si è provveduto ad individuare il rapporto tra i valori economici relativi, rispettivamente, del compendio oggetto di scissione e della Società Scissa; detto rapporto identifica il coefficiente di annullamento delle azioni di ISGS e, applicato alle azioni emesse dalla Società Scissa, determina le Azioni annullabili.

In considerazione delle modalità non proporzionali con le quali di realizza la Scissione, le Azioni annullabili incideranno esclusivamente sulla partecipazione detenuta da ISP. Correlatamente, i soci di ISGS diversi da ISP vedranno accrescersi la percentuale del capitale sociale da essi detenuto nella Società Scissa, permanendo invece inalterato il valore economico della partecipazione rispettivamente da essi detenuta, senza – in ogni caso – alcuna assegnazione ai medesimi soci di nuove azioni della Società Scissa.

Non è previsto un conguaglio in denaro.

Si precisa che, essendo il presente Progetto di Scissione sottoposto all'approvazione unanime dei soci della Società Scissa, non viene determinato il corrispettivo per l'esercizio del diritto di cui all'art. 2506 bis, quarto comma, cod. civ..

#### **5. RAPPORTO DI CAMBIO**

Non è prevista alcuna emissione di nuove azioni a servizio della Scissione da parte della Società Beneficiaria ma unicamente annullamento di azioni ISGS detenute da ISP.

#### **6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE**

Gli effetti della presente Scissione, ai sensi dell'art. 2506-*quater* cod. civ., decorreranno dall'ultima delle date di iscrizione dell'atto di

Scissione presso i registri delle imprese competenti ovvero, se successiva, dalla data indicata nell'atto di Scissione. Per gli effetti di cui all'art. 2501-ter, n. 6), cod. civ., richiamato dall'art. 2506-quater cod. civ., le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria dalla data di efficacia giuridica dell'operazione.

#### **7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI**

Non è previsto un particolare trattamento per categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni né nella Società Scissa né nella Società Beneficiaria.

#### **8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

\*\*\*

#### **ALLEGATI**

Allegato A: Statuto di ISGS

Allegato B: Statuto di ISP

Allegato C: Attività e passività del Ramo oggetto di scissione con la relativa valorizzazione al 30 giugno 2014

\*\*\*

Torino, 16 settembre 2014

Per il Consiglio di Gestione di

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Presidente



Milano, 22 settembre 2014

Per il Consiglio di Amministrazione

di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.

Il Presidente



**STATUTO**  
**di Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A.**

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO - DURATA**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile una società consortile per azioni denominata "**Intesa Sanpaolo Group Services Società consortile per azioni**" ed in forma abbreviata "**Intesa Sanpaolo Group Services Scpa**", senza vincoli di rappresentazione grafica.

La società fa parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. In tale qualità è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utili per l'emanazione delle disposizioni nonché dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

**Articolo 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Torino.

**Articolo 3 - Oggetto**

La società, che non ha scopo di lucro, ha per oggetto l'esercizio, in via prevalente nei confronti e/o nell'interesse degli azionisti, di attività di carattere ausiliario consistenti nella realizzazione e gestione dei sistemi informativi, nella fornitura di servizi operativi e di carattere immobiliare e logistico, nella progettazione e nella realizzazione di modelli organizzativi e/o strutture organizzative e di quant'altro ad essi collegato, nella fornitura altresì di servizi di amministrazione e formazione del personale, di comunicazione interna, consulenza e assistenza legale stragiudiziale, di recupero crediti, nonché di ulteriori tipologie di servizi di supporto nell'ottica di accentramento delle predette attività e di garanzia della qualità dei servizi prestati.

A tale scopo, la società può svolgere – tra l'altro - le seguenti funzioni:

- a) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi per l'elaborazione dei dati, unitamente a quanto necessario per conseguire l'automazione dei processi operativi conseguenti;
- b) la manutenzione e lo sviluppo di reti integrate di trasmissione dati;
- c) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei sistemi informatici, ricomprendendovi tutte le fasi costituenti il ciclo di vita dei medesimi (a titolo indicativo: studio, progettazione, realizzazione, attivazione delle procedure, stesura della documentazione, manutenzione dei programmi "software");
- d) la fornitura di servizi operativi ed informatici;
- e) la prestazione di servizi di carattere immobiliare e logistico relativi ai beni immobili strumentali all'attività di impresa, consistenti nella acquisizione, manutenzione, ristrutturazione, gestione e locazione degli immobili medesimi;
- f) la prestazione di servizi di acquisto;
- g) la prestazione di servizi di call-center telefonico a supporto dell'operatività della clientela bancaria su canali diretti;
- h) la progettazione e realizzazione di modelli organizzativi e/o strutture organizzative e di quant'altro ad essi collegato;
- i) la prestazione di servizi di formazione e di amministrazione del personale;
- l) la prestazione di servizi di comunicazione interna;
- m) la fornitura di servizi di consulenza e assistenza legale stragiudiziale e di gestione del contenzioso;
- n) la prestazione di servizi afferenti il recupero crediti;

o) la prestazione di eventuali ulteriori servizi di supporto.

Nel perseguimento delle sue finalità la società può compiere le operazioni necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, società, consorzi o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui ai precedenti commi.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti che ne disciplinano l'esercizio.

#### **Articolo 4 - Durata**

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

## **TITOLO II CAPITALE SOCIALE – AZIONI E AZIONISTI**

#### **Articolo 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di euro 272.157.000,00 (duecentosettantadue-milionicinquantasettemila virgola zero zero) interamente versato e diviso in n. 282.465 (duecentottantaduemilaquattrocentosessantacinque) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

#### **Articolo 6 - Azioni**

Le azioni attribuiscono uguali diritti ai loro possessori.

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge e di statuto.

#### **Articolo 7 - Azionisti**

Possono essere azionisti la Intesa Sanpaolo S.p.A., le società dalla stessa controllate, anche indirettamente, e le società legate da rapporto di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile sia con la predetta Intesa Sanpaolo S.p.A. sia con le società dalla stessa controllate.

Possono inoltre essere azionisti altre società, diverse da quelle indicate nel precedente comma, con le quali sussistano accordi contrattuali aventi ad oggetto la prestazione di attività e servizi ricompresi tra quelli indicati all'art. 3 del presente Statuto.

#### **Articolo 8 - Trasferimento di azioni e dei diritti relativi**

Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono trasferibili unicamente a soggetti in possesso dei requisiti o delle condizioni di cui al precedente articolo 7. Pertanto l'azionista che intendesse trasferire le proprie azioni o i diritti relativi dovrà dimostrare all'organo amministrativo il possesso da parte del terzo acquirente di quanto richiesto dal precedente articolo 7. L'organo amministrativo dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

#### **Articolo 9 - Perdita dei requisiti o il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 7**

In caso di perdita dei requisiti o del venir meno delle condizioni di cui al precedente articolo 7 (più oltre l'Evento), l'azionista è tenuto a darne comunicazione in forma scritta al presidente del consiglio di amministrazione entro 30 giorni dal verificarsi dell'Evento, il quale determina automaticamente l'obbligo, per l'azionista medesimo, di trasferire l'intera sua partecipazione. Tale obbligo può essere assolto, mediante cessione, entro il predetto termine, ad altro azionista, qualora quest'ultimo sia d'accordo, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, 1° comma.

In assenza della cessione diretta di cui al precedente periodo, tutti gli altri azionisti sono obbligati all'acquisto pro-quota, salvo diverso accordo tra gli stessi e salvo che l'acquisto venga effettuato da società non azionista in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, 1° comma individuata dall'organo amministrativo.

Ai fini di cui sopra il presidente del consiglio di amministrazione, o altro amministratore da questi incaricato, entro 35 giorni dalla conoscenza in qualunque forma dell'Evento e qualora non sia avvenuta la cessione diretta di cui sopra o non venga individuata altra società in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, 1° comma interessata all'acquisto, ne dà comunicazione agli altri azionisti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata, indicando altresì il quantitativo di azioni in possesso dell'azionista e

precisando il prezzo, che sarà pari al pro-quota del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriore all'Evento.

Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, gli azionisti devono procedere al perfezionamento del trasferimento delle azioni nelle forme di legge.

Analoga procedura deve essere adottata nei confronti della società non azionista individuata in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7, 1° comma interessata all'acquisto.

#### **Articolo 10 - Prestazioni degli azionisti**

Gli azionisti possono effettuare prestazioni di qualsiasi natura alla società per consentire il miglior svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione dello scopo consortile, sia attraverso la cessione e/o la messa a disposizione, a qualsiasi titolo, di beni di qualsiasi natura, sia attraverso la fornitura di servizi.

#### **Articolo 11 - Prestazioni della società**

L'organo amministrativo predispone il bilancio preventivo (Budget) comprendente il programma degli interventi e delle attività per l'esercizio successivo e lo sottopone per informativa all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio.

Gli azionisti possono richiedere prestazioni e servizi alla società consortile anche per conto di società ed enti da loro partecipati direttamente e/o indirettamente o sottoposti a comune controllo, nonché di altri soggetti di loro interesse, previo accordo scritto degli stessi.

#### **Articolo 12 – Regolamento**

L'organo amministrativo può disciplinare, mediante apposito Regolamento, le modalità e le condizioni di erogazione dei servizi e di quanto ad essi connesso da parte della società agli azionisti ed agli altri eventuali utilizzatori di interesse dei medesimi ovvero eventualmente da parte degli azionisti alla società, nonché le modalità di ripartizione dei costi in capo agli utilizzatori.

### **TITOLO III ASSEMBLEA**

#### **Articolo 13 - Convocazione assemblea**

L'assemblea è convocata anche fuori dal comune della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

#### **Articolo 14 - Costituzione assemblea e validità delle deliberazioni**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli azionisti partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un

terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Sono fatte salve le particolari superiori maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

#### **Articolo 15 - Presidenza dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente, se nominato, o, in mancanza, dall'amministratore delegato; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dai presenti i quali inoltre designano il segretario della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

### **TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO – AMMINISTRATORE DELEGATO**

#### **Articolo 16 - Organo amministrativo**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, secondo le determinazioni dell'assemblea.

Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Peraltro qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Articolo 17 – Cariche e attribuzioni di poteri**

Il consiglio di amministrazione allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente e può nominare un vice presidente. Il consiglio di amministrazione nomina inoltre un amministratore delegato, determinandone le attribuzioni.

In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, se nominato, o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato o, in sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

Il consiglio può delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi a dipendenti della società o al personale distaccato presso la società stessa in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in comitati.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'amministratore delegato è anche direttore generale. Egli è capo dell'esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli organi sociali. E' preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

L'amministratore delegato esercita, di regola - fermo restando il potere propositivo dei singoli amministratori - poteri di proposta nei confronti del consiglio di amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni da esso assunte.

#### **Articolo 18 - Riunioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia o in altro paese europeo, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente, se nominato, o dell'amministratore delegato cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, se nominato, dal vice presidente o dall'amministratore delegato o, in loro mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

#### **Articolo 19 - Poteri dell'organo amministrativo**

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea degli azionisti.

Il consiglio di amministrazione è altresì competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione per incorporazione di società controllata al 100% e la scissione nei particolari casi previsti dalla legge,
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie,
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società,
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio,
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative,
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Oltre le attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

- proposta di modifiche al presente statuto;
- approvazione del Regolamento consortile di cui all'articolo 12 del presente statuto e delle sue eventuali modificazioni;
- conclusione di alleanze strategiche o commerciali finalizzate all'utilizzo e sfruttamento dei beni di proprietà;
- conclusione di contratti o accordi, per un valore superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) tra la società e un suo azionista o una società controllata dallo stesso azionista o dalla società controllante lo stesso azionista;
- acquisto di beni e servizi, realizzati tramite un singolo atto o atti tra loro correlati, per un valore superiore ad euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero) e cessione di beni o prestazione di servizi per un importo superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero) ovvero cessione di beni immobili per un importo superiore ad euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni virgola zero zero);
- conferimento di beni in altra società;
- ammissione ai, o esclusione dai, servizi della società di soggetti non azionisti indicati al secondo comma del precedente articolo 11;
- richiesta agli azionisti di versamenti in conto capitale o di contributi in conto gestione indicati all'ultimo comma dell'articolo 27 del presente statuto;
- nomina dei componenti del comitato tecnico.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

#### **Articolo 20 - Firma e rappresentanza della società**

La rappresentanza della società nei confronti di soggetti terzi, di qualsiasi autorità ed in giudizio e la firma sociale competono disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e al vice presidente, se nominato.

L'amministratore delegato ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal consiglio di amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la società.

Il consiglio di amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla stessa.

Il consiglio di amministrazione può autorizzare i dipendenti della società o il personale distaccato presso la società stessa a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso consiglio determinate, anche singolarmente.

#### **Articolo 21 - Compensi e rimborsi spese**

Agli amministratori spetta un compenso stabilito dall'assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **Articolo 22 Comitato tecnico**

Per assicurare il miglior funzionamento della società e la massima efficienza nella gestione delle sue risorse e di quelle messe a disposizione dagli azionisti, il consiglio di amministrazione può nominare un comitato tecnico definendone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento.

In via generale il comitato ha funzioni propositive, consultive ed istruttorie, nonché il compito di supportare l'organo amministrativo nelle fasi di pianificazione e programmazione delle attività, nel controllo operativo e nella definizione dei corrispettivi per le prestazioni della società.

## **TITOLO V COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

#### **Articolo 23 - Collegio sindacale**

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, nonché svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

#### **Articolo 24 - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti spetta al collegio sindacale, che deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui, per obbligo di legge o per delibera dell'assemblea, sia attribuito a un revisore legale o a una società di revisione legale iscritti nel medesimo registro.

## **TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Articolo 25 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 26 – Avanzi e disavanzi di gestione - Contributi consortili**

Stante la finalità consortile della società, eventuali avanzi di gestione sono portati a nuovo a favore dell'esercizio successivo, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea nel rispetto della finalità consortile.

Eventuali disavanzi di gestione sono ripartiti tra gli azionisti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale; i relativi contributi in conto gestione sono iscritti nel bilancio di competenza a credito verso i medesimi azionisti e tra i proventi del rendiconto della gestione.

L'organo amministrativo può richiedere agli azionisti versamenti in conto capitale o contributi in conto gestione, secondo criteri stabiliti dall'organo amministrativo stesso in conformità all'articolo 17 che precede.

### **TITOLO VII RECESSO**

#### **Articolo 27 – Recesso**

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge e dal presente statuto, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il valore delle azioni sarà pari al pro-quota del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Qualora un azionista si trovi in dissenso sulla misura dei contributi obbligatori, sulla determinazione degli indirizzi strategici e del piano annuale di attività oppure sulla gestione amministrativa della società egli ha facoltà di recedere dalla società stessa. In tal caso il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo alla comunicazione effettuata dall'azionista alla società ed il rimborso delle azioni è determinato con i criteri di cui al secondo comma.

### **TITOLO VIII DOMICILIO DEGLI AZIONISTI**

#### **Articolo 28 - Domicilio degli azionisti**

Per domicilio di ogni azionista nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

### **TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 29 - Disposizioni generali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.



## **STATUTO**

### **TITOLO I**

#### **COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'**

##### **Articolo 1. Denominazione.**

**1.1.-** La Società si denomina “Intesa Sanpaolo S.p.A.”, senza vincoli di rappresentazione grafica. Nell’utilizzo dei marchi e segni distintivi della Società e del Gruppo le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate.

**1.2.-** La Società è Banca ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

##### **Articolo 2. Sede.**

**2.1.-** La Società ha sede legale in Torino e sede secondaria in Milano. Le funzioni centrali sono ripartite tra Milano e Torino, fermo restando che comunque la “Funzione Amministrazione, Bilancio, Fiscale”, la “Funzione Internal Audit” e la “Segreteria Generale” saranno a Torino.

**2.2.-** Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero, come può sopprimerle.

##### **Articolo 3. Durata.**

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

### **TITOLO II**

#### **OGGETTO SOCIALE**

##### **Articolo 4. Oggetto sociale.**

**4.1.-** La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente e anche per il tramite di società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

**4.2.-** La Società, nella sua qualità di Capogruppo del gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di

direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.

**4.3.-** La Società esercita le funzioni di vertice del conglomerato finanziario ad essa facente capo, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE E AZIONI**

##### **Articolo 5. Capitale sociale.**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.553.821.316,56, diviso in n. 16.449.656.378 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 15.517.165.817 azioni ordinarie e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili.

##### **Articolo 6. Domicilio degli azionisti.**

Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

### **TITOLO IV**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Articolo 7. Assemblea.**

**7.1.-** L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

**7.2.-** L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

**7.3.-** L'Assemblea ordinaria:

- 1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso secondo quanto previsto dall'Articolo 23.13 e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all'Articolo 23;
- 2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-*decies* cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lettera c);
- 3) delibera sulla distribuzione degli utili;
- 4) su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e, sentito lo stesso Consiglio di Sorveglianza, revoca, ove occorra, l'incarico conferito;
- 5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- 6) approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e i piani basati su strumenti finanziari, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 7) delibera sulle altre materie attribuite dalla normativa vigente o dallo Statuto alla sua competenza.

**7.4.-** L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

##### **Articolo 8. Convocazione.**

**8.1.-** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Gestione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'art. 2367 cod. civ., su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnala nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

**8.2.-** Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata anche dal Consiglio di Sorveglianza o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**8.3.-** L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso contenente quanto richiesto dalla legge.

L'avviso di convocazione è pubblicato nei termini di legge sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni regolamentari.

**8.4.-** L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione.

Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

**8.5.-** I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, nei termini, nei limiti e nelle modalità di legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

## **Articolo 9. Intervento in Assemblea e voto.**

**9.1.-** Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

**9.2.-** Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto.

**9.3.-** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società ovvero mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

**9.4.-** La Società designa, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

## **Articolo 10. Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario.**

**10.1.-** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, a parità di anzianità di carica, quello più anziano di età o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o

impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano come sopra definito o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'altro Vice-Presidente; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

**10.2.-** Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soggetti legittimati e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

**10.3.-** Il Presidente è assistito da un Segretario nella persona del Segretario del Consiglio di Gestione oppure, in caso di sua assenza o impedimento, nella persona designata dagli intervenuti, quando il verbale non sia redatto da un Notaio nonché, eventualmente, da appositi incaricati da lui prescelti tra i presenti.

**10.4.-** Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

#### **Articolo 11. Validità delle deliberazioni.**

Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 23 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza. Ai soli fini dell'esecuzione delle delibere, resta altresì fermo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di operazioni con parti correlate, come definite dalle procedure aziendali della Società, in attuazione delle disposizioni regolamentari.

### **TITOLO V**

#### **SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

#### **Articolo 12. Sistema di amministrazione e controllo.**

La Società adotta il sistema dualistico di amministrazione e controllo, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti cod. civ..

#### *SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI GESTIONE*

#### **Articolo 13. Consiglio di Gestione.**

##### **13.1.- Composizione.**

L'amministrazione della Società è esercitata dal Consiglio di Gestione, composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina.

Salvi i vincoli normativi, saranno scelti tra i Dirigenti di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo un numero di componenti del Consiglio di Gestione pari a: 2 (due) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 7 (sette) o 8 (otto) componenti; 3 (tre), qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 9 (nove) o 10 (dieci) componenti; 4 (quattro) qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) componenti.

Non si computa nel numero dei Dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. d), dello Statuto, che rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di Dirigente di società appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

##### **13.2.- Requisiti e incompatibilità.**

Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare. Almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Restano comunque ferme, ove più rigorose, le cause di ineleggibilità e di decadenza nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione per tutto il periodo di durata della carica loro assegnata dall'Assemblea.

### **13.3.- Durata.**

I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica, secondo le determinazioni del Consiglio di Sorveglianza, per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono, fermo quanto precisato dall'Articolo 13.8, alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

### **13.4.- Integrazione.**

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Gestione sia stato determinato in misura inferiore a quella massima, il Consiglio di Sorveglianza può in ogni tempo aumentarne il numero, osservando quanto previsto dall'Articolo 13.1. I nuovi componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **13.5.- Sostituzioni.**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, osservando quanto previsto dagli Articoli 13.1 e 13.2. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **13.6.- Revoca.**

I componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Con riferimento ai componenti del Consiglio di Gestione scelti tra i Dirigenti del Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, il venir meno, a qualunque titolo, di cariche o di funzioni dirigenziali ricoperte al momento della nomina costituisce giusta causa di revoca, a meno che il Consiglio di Sorveglianza non ravvisi la sussistenza di eccezionali circostanze che inducano al mantenimento della carica.

### **13.7.- Simul stabunt simul cadent.**

Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.

### **13.8.- Cessazione.**

La cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dalla data della sua ricostituzione da parte del Consiglio di Sorveglianza. Per la rinuncia all'ufficio da parte dei componenti del Consiglio di Gestione si applica il disposto dell'art. 2385 cod. civ.

### **13.9.- Nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione. Segretario.**

Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine di cui all'Articolo 25.5, scegliendoli tra componenti diversi dai Dirigenti di cui al precedente art. 13.1, comma 2, dello Statuto, nomina il Presidente del Consiglio di Gestione e nomina due Vice-Presidenti esecutivi del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione può inoltre nominare un Segretario, anche non fra i propri componenti.

### **Articolo 14. Compensi del Consiglio di Gestione.**

Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni di cui all'Articolo 25.5.

### **Articolo 15. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche.**

La remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o di deleghe è determinata ai sensi dell'Articolo 25.1.1, lett. a) dello Statuto.

### **Articolo 16. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione.**

#### **16.1.- Luogo e convocazione.**

Il Consiglio di Gestione si riunisce, di regola, alternativamente in Torino presso la sede legale e in Milano presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano. Le riunioni hanno luogo almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Gestione lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; il Consiglio di Gestione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge.

Prima comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione medesimo può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi dell'art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

#### **16.2.- Avviso di convocazione.**

Il Consiglio di Gestione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma dell'Articolo 16.3.

#### **16.3.- Riunioni.**

Le riunioni del Consiglio di Gestione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di Gestione, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### **16.4.- Validità e maggioranza.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Gestione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo Articolo 16.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **16.5.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.**

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione le deliberazioni concernenti:

- la nomina, la revoca nonché il conferimento, la modificazione o la revoca dei poteri del Consigliere Delegato;
- la nomina e la revoca, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la determinazione dei relativi mezzi, poteri e compensi;
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri.

Sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, le deliberazioni concernenti la nomina, la revoca e la determinazione delle funzioni, competenze e compensi dei Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto.

#### **16.6.- Verbali e copie.**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Gestione è trasmessa senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 17. Poteri del Consiglio di Gestione.**

#### **17.1.- Gestione della Società.**

Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito.

#### **17.2.- Competenze non delegabili.**

Fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 25.1, oltre alle materie per legge non delegabili, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le decisioni concernenti:

- a) la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, nonché la predisposizione di piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-*terdecies* e dell'Articolo 25.1.2., lett. a) dello Statuto;
- b) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- c) la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri;
- d) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- e) la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali, di cui all'Articolo 27 dello Statuto, e la determinazione dei relativi poteri e compensi;
- f) l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo bancario;
- g) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- i) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi; la vigilanza di cui al medesimo art. 154-*bis*;
- l) la nomina e la revoca, con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di

conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari;

m) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;

n) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., esclusa in ogni caso la facoltà di adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.; l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.;

o) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;

p) la redazione di progetti di fusione o di scissione;

q) la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera a) o approvazione ai sensi dell'Articolo 25.1.2 lettera c) del Consiglio di Sorveglianza, nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;

r) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;

s) la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i Consiglieri esecutivi;

t) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;

u) la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno nominati ai sensi della lettera l) del presente Articolo.

Al Consiglio di Gestione sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ., ferma restando, se del caso, l'applicazione dell'Articolo 25.1.2 lettera a).

Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere c), d), n), o), r) sono assunte su proposta del Presidente del Consiglio di Gestione. Le deliberazioni di cui alle altre lettere sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato. Resta fermo il potere di proposta dei singoli Consiglieri.

### **17.3.- Deleghe.**

Per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere altresì delegati a Dirigenti, ai preposti alle singole succursali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati.

### **17.4.- Credito speciale e agevolato.**

Per quanto riguarda le attività di credito speciale o agevolato disciplinate da specifiche normative, potranno anche essere delegati poteri di delibera e di erogazione a banche del Gruppo, nei limiti e con i criteri che saranno oggetto di convenzione fra le parti contraenti.

### **17.5.- Esercizio delle deleghe.**

Il Consiglio di Gestione determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe saranno portate a conoscenza del Consiglio stesso.

### **17.6.- Informativa.**

Il Consiglio di Gestione, con cadenza mensile, è informato dal Consigliere Delegato su quanto previsto nell'Articolo 19.3.

### **17.7.- Informativa al Consiglio di Sorveglianza.**

Il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni di cui all'art. 150 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Sorveglianza informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

## **Articolo 18. Presidente del Consiglio di Gestione.**

**18.1.-** Il Presidente del Consiglio di Gestione:

- a) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti;
- b) ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Gestione sulle decisioni assunte;
- c) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato;
- d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;
- e) cura che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente le informazioni previste dall'Articolo 17.7 dello Statuto;
- f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;
- g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**18.2.-** In caso di urgenza, (i) il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, (ii) il Vice-Presidente più anziano, secondo le disposizioni dell'Articolo 18.3, in entrambi i casi d'intesa con il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui all'Articolo 17.2 dello Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, secondo quanto disposto nella lettera q) seconda parte dell'Articolo 17.2 dello Statuto, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'Articolo 25.1 dello Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, secondo quanto disposto nella lettera s) dello stesso Articolo 17.2.

Le decisioni in materia di erogazione del credito, in caso di urgenza, potranno essere assunte in via esclusiva dal Consigliere Delegato.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

**18.3.-** Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 18.2, in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice-Presidente del Consiglio di Gestione più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o in caso di parità di anzianità di carica secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

## **Articolo 19. Consigliere Delegato.**

**19.1.-** Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti un Consigliere Delegato con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5.

**19.2.-** Il Consigliere Delegato è Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali.

Egli è preposto alla gestione del personale, determina ed impartisce le direttive operative.

Esercita di regola poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Gestione ed esercita secondo le norme regolamentari poteri di proposta del credito.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione.

**19.3.-** Il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate. Con periodicità di regola mensile è fornita al Consiglio di Gestione informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

#### **Articolo 20. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.**

**20.1.-** Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca, con la maggioranza qualificata di cui all'Articolo 16.5, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, stabilendone i poteri, i mezzi e i compensi.

**20.2.-** Il Dirigente preposto viene scelto tra i dirigenti della Società in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materia di:

a) informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati in mercati regolamentati o a loro società controllate e

b) gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo delle società quotate dal Regolamento adottato ai sensi dell'art. 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Gestione accerta la sussistenza di tutti i predetti requisiti al momento della nomina.

**20.3.-** Il Consigliere Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

#### **Articolo 21. Rappresentanza. Firma sociale.**

**21.1.-** La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Gestione e, in caso di sua assenza o impedimento, a un Vice-Presidente secondo l'anzianità di carica come definita all'Articolo 18.3 dello Statuto o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età; in mancanza anche di questo, al Consigliere Delegato. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

**21.2.-** Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì al Consigliere Delegato nelle materie allo stesso delegate dal Consiglio di Gestione.

**21.3.-** I Direttori Generali hanno la rappresentanza e la firma sociale per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la Società nei limiti dei poteri ad essi conferiti; in caso di assenza o impedimento dei Direttori Generali la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi li sostituisce secondo le previsioni contenute nel loro atto di nomina.

**21.4.-** Il Consiglio di Gestione può, per singoli atti o categorie di atti, attribuire poteri di rappresentanza, con la relativa facoltà di firma, anche a persone estranee alla Società.

**21.5.-** Il Consiglio di Gestione può autorizzare il personale della Società a firmare, di norma congiuntamente ovvero, per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

**21.6.-** Il Presidente del Consiglio di Gestione può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla Società, per la sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e

documenti in genere relativi ad operazioni decise dagli Organi competenti della Società medesima.

Analoga facoltà compete, nell'ambito dei poteri conferiti, al Consigliere Delegato e ai Direttori Generali nell'ambito delle loro funzioni e competenze.

## *SEZIONE SECONDA — CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA*

### **Articolo 22. Consiglio di Sorveglianza.**

#### **22.1.- Composizione.**

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 21 (ventuno) componenti, anche non soci, nominati dall'Assemblea.

Al genere meno rappresentato deve essere riservata almeno la quota di Consiglieri stabilita dalla vigente normativa in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.

Inoltre almeno quattro Consiglieri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ed almeno dieci componenti devono altresì possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.

I requisiti di iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti e i requisiti di indipendenza secondo il Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. possono cumularsi nella stessa persona.

#### **22.2.- Integrazione.**

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, salvaguardando le norme in materia di equilibrio dei generi mediante l'applicazione del meccanismo suppletivo previsto dall'art. 23.4.

#### **22.3.- Durata.**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi, scadono alla data della successiva Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-*bis* cod. civ. e sono rieleggibili.

### **Articolo 23. Elezione del Consiglio di Sorveglianza.**

#### **23.1.- Liste di candidature.**

All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate dai Soci con le seguenti modalità:

a) tanti Soci che rappresentino almeno lo 0,5%, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, del capitale rappresentato da azioni ordinarie possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) a un massimo di 21 (ventuno) nominativi. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Consiglieri, corredate delle informazioni relative ai soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, nonché della loro accettazione della candidatura. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente;

b) ciascun Socio non può presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;

c) ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente;

d) nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui alla lettera a) sia stata depositata una sola lista, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al termine previsto dalla normativa vigente, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione stabilite nelle disposizioni precedenti;

e) sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità ed ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

### **23.2.- Votazione.**

Per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue.

I componenti sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste stesse sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

### **23.3.- Parità di quoziente e ballottaggio.**

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

### **23.4.- Meccanismo suppletivo.**

Se al termine delle votazioni la composizione del Consiglio di Sorveglianza non rispettasse l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, si procederà ad escludere il candidato appartenente al genere sovrarappresentato che abbia riportato il quoziente più basso. Il candidato escluso sarà sostituito dal candidato successivo appartenente al genere sottorappresentato tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta sino a che la composizione del Consiglio risulti conforme alla disciplina vigente.

Qualora, anche a seguito della superiore procedura di sostituzione, non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di cui all'Articolo 22.1, quarto comma, dello Statuto, si procederà a nuove sostituzioni secondo una procedura analoga a quella prevista nel primo comma, escludendo i candidati che abbiano riportato il quoziente più basso e che non abbiano nessuno dei due requisiti previsti, sempre nel rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi.

Qualora applicando i criteri di cui sopra, non dovesse risultare possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, alla elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto.

### **23.5.- Consigliere nominato dalla minoranza.**

L'applicazione delle disposizioni da 23.2 a 23.4 deve comunque consentire che almeno un Consigliere venga eletto da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti.

A tale scopo, ove necessario, il candidato che ha ottenuto il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Qualora applicando il criterio indicato dal comma che precede non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalle vigenti norme, il candidato che abbia riportato il minor quoziente utile per l'elezione verrà sostituito dal candidato successivo del genere sottorappresentato che abbia riportato il quoziente immediatamente inferiore presentato da una lista dotata delle caratteristiche sopraindicate.

Nel caso in cui nelle liste dotate delle caratteristiche sopraindicate non si riscontrasse la presenza di candidati appartenenti al genere sottorappresentato, alla elezione del Consigliere sostituito provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza della minoranza e delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

### **23.6.- Lista unica.**

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti.

### **23.7.- Assenza di liste.**

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea, fermo restando il necessario rispetto delle vigenti norme in materia di equilibrio dei generi. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio.

### **23.8.- Elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Sorveglianza.**

Il Presidente e i due Vice-Presidenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con apposite deliberazioni a maggioranza relativa.

### **23.9.- Sostituzioni.**

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare ovvero, nel caso in cui a seguito dell'applicazione di questo criterio non dovesse risultare rispettato l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente, dal primo non eletto del genere sottorappresentato della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare. Qualora il soggetto individuato sulla base del criterio precedente non avesse i requisiti di legge, regolamentari o fissati dallo Statuto del componente venuto a mancare, questi sarà sostituito dal primo non eletto tratto dalla stessa lista e dotato dei medesimi requisiti del componente da sostituire, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione sulla base dei criteri di cui sopra, il componente del Consiglio di Sorveglianza venuto a mancare sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei soggetti presenti cui spetta il diritto di voto, senza presentazione di liste, nel rispetto, in ogni caso, del principio delle vigenti norme in materia di equilibrio tra i generi.

L'operazione di sostituzione dei componenti il Consiglio di Sorveglianza dovrà in ogni caso assicurare la presenza di almeno un Consigliere dotato delle caratteristiche di cui all'Articolo 23.5, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente.

Detti componenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **23.10.- Incompatibilità.**

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza si applicano le cause di incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria

vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa.

Restano ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria.

#### **23.11.- Simul stabunt simul cadent.**

Se nel corso dell'esercizio viene meno per qualunque causa più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza si intende cessato l'intero Consiglio a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio ai sensi dell'Articolo 8.

#### **23.12.- Revoca.**

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

#### **23.13.- Compensi.**

Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo conto anche dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

### **Articolo 24. Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza.**

#### **24.1.- Convocazione.**

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

#### **24.2.- Cadenza.**

Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi, di regola, con cadenza mensile.

#### **24.3.- Richiesta di convocazione.**

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Sorveglianza quando lo richieda anche un solo componente, indicando gli argomenti da trattare.

#### **24.4.- Luogo.**

Le sedute del Consiglio di Sorveglianza si tengono, di regola, alternativamente presso la sede legale e presso la sede secondaria della Società o eccezionalmente altrove nel territorio italiano.

#### **24.5.- Avviso di convocazione.**

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Sorveglianza almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di ventiquattro ore, con qualsiasi mezzo idoneo. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo Articolo 24.6.

#### **24.6.- Riunioni.**

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, su tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

#### **24.7.- Validità e maggioranza.**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

#### **24.8.- Deliberazioni a maggioranza qualificata.**

È tuttavia richiesta la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Sorveglianza per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione.

#### **24.9.- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza.**

Il Consigliere di Sorveglianza che abbia interessi, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della Società rilevante ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, deve darne notizia, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

#### **24.10.- Verbali e copie.**

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un Segretario designato dal Consiglio, quando il verbale non sia redatto da un Notaio a norma di legge.

Copie ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 25. Competenza del Consiglio di Sorveglianza.**

#### **25.1.- Materie di competenza.**

Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente Articolo.

##### **25.1.1 Il Consiglio di Sorveglianza:**

- a. su proposta del Comitato Nomine, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione, il Presidente e due Vice-Presidenti del Consiglio di Gestione e ne determina il compenso, sentito il Comitato Remunerazioni; determina altresì, sentito il Comitato Remunerazioni, i compensi del Consigliere Delegato e dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe;
- b. approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato;
- c. promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;
- d. indica al Consiglio di Gestione il Consigliere Delegato e i consiglieri esecutivi, ai sensi della normativa di vigilanza vigente; esprime il parere obbligatorio in ordine al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

##### **25.1.2 Il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione:**

- a. delibera in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo e le loro modifiche; autorizza le operazioni strategiche.

A tale specifico riguardo autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di ammontare complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;

- (iv) le operazioni di seguito indicate, ove non siano riconducibili ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Banca e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e loro eventuali modificazioni, già approvati dal Consiglio di Sorveglianza:
- I. gli acquisti, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo – come definito dall’art. 23 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) – in società, ovvero gli acquisti di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell’art. 58 del TUB il cui perfezionamento è subordinato all’autorizzazione: delle Autorità di Vigilanza italiane, se il valore dell’operazione è superiore a euro 1,5 miliardi; delle Autorità di Vigilanza di altri Paesi UE ed extra UE, se il valore dell’operazione è superiore a euro 1 miliardo;
  - II. le cessioni, da parte della Banca e/o delle società controllate, di partecipazioni di controllo, come definito dall’art. 23 del TUB, in società ovvero di aziende, rami d’azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco anche ai sensi dell’art. 58 del TUB il cui valore è superiore a euro 1 miliardo e/o che comportano il rilascio di garanzie per un importo superiore a euro 1,5 miliardi ovvero di valore non determinabile;
  - III. gli investimenti e i disinvestimenti, diversi da quanto indicato sub I. e II., il cui valore è superiore a euro 1 miliardo;
  - IV. la stipulazione di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali, comprese le aggregazioni o alleanze con altri gruppi nazionali o internazionali, che modificano significativamente gli obiettivi assegnati alle Business Unit della Banca nell’ambito del piano industriale;
- (v) tutte le operazioni indicate nel precedente punto (iv), a prescindere dai limiti di importo ivi indicati, che possono comportare l’assunzione di un rischio di reputazione, nei termini definiti dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziaria delle Banche emanate dalla Banca d’Italia nell’ambito del processo *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) e disciplinati dalle Linee Guida che la Banca abbia adottato in argomento, ove non riconducibili ai parametri ivi indicati;
- (vi) la costituzione di patrimoni destinati a uno specifico affare.
- b. approva gli orientamenti e le politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni;
- c. approva le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
- Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza può rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento alle operazioni strategiche previste nel presente Articolo 25.1.2, alla lettera a. sub (i) – nella misura in cui dette operazioni siano di valore unitario superiore al 6% del patrimonio di vigilanza – nonché alla stessa lettera a. sub (ii) e (iii).
- Resta in ogni caso ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

**25.1.3** Con riferimento alla funzione di controllo, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell’internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell’attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del gruppo;
- b. esercita le funzioni di vigilanza previste dall’art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- c. presenta la denuncia alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 70, comma settimo, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- d. riferisce per iscritto all’Assemblea convocata ai sensi dell’art. 2364-*bis* cod. civ. sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;
- e. informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.

**25.1.4** Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza:

- a. delibera in ordine alle iniziative culturali della Società e del gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici e artistici e alla gestione del “Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale”, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b. esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo Statuto.

#### **25.2.- Altre materie di competenza.**

Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite, nel rispetto dell’art. 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti:

- a) l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- c) l’adeguamento dello Statuto a disposizioni normative.

#### **25.3.- Poteri di vigilanza.**

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all’art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni nei confronti dei Consiglieri di Gestione ai sensi dell’art. 151-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

#### **25.4.- Comitato per il Controllo.**

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce, al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza ad esso spettanti, un apposito Comitato per il Controllo, composto da 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri, i mezzi e il regolamento di funzionamento, nonché modalità e termini dell’informazione da rendere al Consiglio di Sorveglianza.

Fatta salva l’applicazione di specifiche norme regolamentari e/o di vigilanza, i componenti il Comitato per il Controllo sono scelti tra i componenti del Consiglio di Sorveglianza diversi dal Presidente. Tutti i componenti del Comitato per il Controllo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente, ed almeno tre di essi devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Fermo quanto disposto all’Articolo 23.12, l’Assemblea può revocare i componenti del Consiglio di Sorveglianza che fanno parte del Comitato per il Controllo con delibera debitamente motivata.

Il Consiglio di Sorveglianza può sostituire i componenti del Comitato per il Controllo previa delibera debitamente motivata.

Il Comitato per il Controllo, in particolare, svolge funzioni propositive, consultive ed istruttorie sul sistema dei controlli interni, sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile. Il Comitato, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, anche su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e può scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all’andamento generale dell’attività sociale.

Il Comitato per il Controllo è punto di riferimento continuo per le strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da esse riceve informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali ed informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

I componenti del Comitato sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione.

#### **25.5.- Comitato Nomine e Comitato Remunerazioni**

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce al proprio interno, determinandone il regolamento di funzionamento, un Comitato Nomine composto da 5 (cinque) Consiglieri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Il Comitato Nomine avrà funzioni selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Sorveglianza costituisce un Comitato Remunerazioni, composto da 3 (tre) Consiglieri, che avrà funzioni propositive e consultive in merito ai compensi ai sensi di legge e di Statuto, determinandone il regolamento di funzionamento.

La maggioranza dei componenti del Comitato Nomine e del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A., nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigente.

#### **25.6.- Altri Comitati.**

Il Consiglio di Sorveglianza ha la facoltà di istituire Comitati Tecnici o Commissioni con funzioni consultive.

### **Articolo 26. Presidente del Consiglio di Sorveglianza.**

**26.1.-** Oltre a quanto previsto dagli Articoli 10.1 e 24.1, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) coordina i lavori del Consiglio di Sorveglianza;
- b) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, comprese quelle riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Società e del gruppo, formulando proposte in proposito;
- c) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- d) esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli organi sociali, delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- e) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal gruppo;
- f) sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i Soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- g) cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo e sorveglianza propria del Consiglio di Sorveglianza;
- h) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione e, in particolare, con il suo Presidente e/o il Consigliere Delegato;
- i) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- l) al fine di cui all'Articolo 25.1, sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- m) progetta, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato, e cura la realizzazione delle iniziative culturali della Società e del gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici e alla gestione del "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale";
- n) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

**26.2.-** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente, o, in caso di parità di anzianità di carica, secondo l'anzianità di età, ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice-Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

### **Articolo 27. Direttori Generali.**

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina, revoca e determina funzioni, competenze e compensi di uno o più Direttori Generali - di cui uno con funzioni vicarie, ad eccezione delle funzioni

inderogabilmente collegate alla carica di Consigliere Delegato - i quali fanno capo al Consigliere Delegato secondo le rispettive funzioni e competenze.

## **TITOLO VI**

### **BILANCIO – UTILI – AZIONI DI RISPARMIO**

#### **Articolo 28. Bilancio e utili.**

**28.1.-** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**28.2.-** Il Consiglio di Gestione redige il progetto di bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

**28.3.-** L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione.

Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione;

c) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria o ad altri fondi di riserva, ferma restando la possibilità di destinare una quota di tale residuo alla beneficenza e al sostegno di opere di carattere sociale e culturale, tramite l'istituzione di un apposito fondo.

**28.4.-** I dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla Società e versati alla riserva straordinaria.

#### **Articolo 29. Azioni di risparmio.**

**29.1.-** Le azioni di risparmio, che possono essere al portatore, attribuiscono il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

**29.2.-** Alle azioni di risparmio compete il dividendo privilegiato di cui all'Articolo 28.3.

**29.3.-** In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

**29.4.-** Allo scioglimento della Società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

**29.5.-** In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o di risparmio della Società, le azioni di risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quella speciale.

**29.6.-** Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio dura in carica tre esercizi.

Il compenso del Rappresentante comune è deliberato dall'Assemblea speciale. Esso è a carico della Società fino all'ammontare di euro 25.000 per l'intero triennio.

L'Assemblea speciale può stabilire un compenso ulteriore che graverà sul fondo costituito per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni.

**29.7.-** Il Rappresentante comune ha gli obblighi ed i poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede senza indugio a informare, mediante invio delle apposite comunicazioni, il Rappresentante comune sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

## **TITOLO VII**

### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI – RECESSO – SCIoglimento – RINVIO ALLA LEGGE**

#### **Articolo 30. Revisione legale dei conti.**

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge. Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalla legge e dallo Statuto.

#### **Articolo 31. Recesso.**

**31.1.-** Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dalla legge. E' escluso il diritto di recesso per i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine della durata della Società;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

**31.2.-** I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 32. Scioglimento.**

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

#### **Articolo 33. Rinvio alle norme di legge.**

Per tutto quanto non disposto dallo Statuto si applicano le disposizioni di legge.

## **TITOLO VIII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 34. Requisiti statutari di onorabilità, professionalità e indipendenza.**

##### **34.1.- Disposizione transitoria.**

Sino all'emanazione di una nuova disciplina di vigilanza e/o regolamentare riguardante i requisiti dei componenti gli organi sociali nel sistema dualistico resta ferma l'applicazione delle seguenti previsioni.

##### **34.2.- Requisiti di onorabilità.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza e i componenti il Consiglio di Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

#### **34.3.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Sorveglianza.**

I componenti il Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161, nonché quelli previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza deve possedere anche i requisiti di professionalità stabiliti per il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle banche dal Regolamento sopra richiamato.

#### **34.4.- Requisiti di professionalità dei Consiglieri di Gestione.**

I componenti il Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato devono possedere i requisiti di professionalità rispettivamente stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.

#### **Articolo 35. Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione.**

Gli Elementi Rilevanti del Piano di Integrazione, così come definiti nel progetto di fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo Imi S.p.A., possono essere modificati soltanto con deliberazione del Consiglio di Gestione adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, su autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza deliberata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti in carica, per la durata del primo mandato del Consiglio di Sorveglianza.

#### **Articolo 36. Disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo. Ulteriori modifiche dello Statuto introdotte dall'Assemblea in data 29 ottobre 2012.**

Tutte le disposizioni dello Statuto in materia di equilibrio tra i generi e, in particolare, quelle contenute, direttamente o per rinvio, negli articoli 13.1, 13.4, 13.5, 22.1, 22.2, 23.1, 23.4, 23.5, 23.7 e 23.9 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo dello Statuto e si applicano per tre mandati successivi, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

Tutte le ulteriori modifiche agli artt. 10.1, 13.1, 13.2, 13.4, 13.5, 13.6, 13.9, 15, 16.5, 17.2, 18.2, 18.3, 24.8, 25.1.1 e 27 trovano applicazione con il primo rinnovo degli organi sociali ai quali esse si applicano successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del nuovo testo statutario.

## Allegato C

### Attività e passività del Ramo oggetto di scissione da ISGS a ISP con la relativa valorizzazione al 30 giugno 2014

<i>euro</i>	
<b>ATTIVO</b>	
<b>Cassa</b>	6.790.292
- di cui importo a pareggio del ramo	6.790.292
<b>Attività materiali</b>	-
- di cui altre immobilizzazioni materiali (mobili, arredi, impianti)	
<b>Attività fiscali</b>	<b>130.595</b>
- di cui correnti	
- di cui anticipate	130.595
<b>Altre attività</b>	<b>146.086</b>
- di cui crediti per Cassa Sanitaria (personale)	146.086
- di cui crediti verso clienti	
<b>Totale attivo</b>	<b>7.066.973</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>Passività fiscali</b>	-
- differite	
<b>Altre passività</b>	<b>5.363.156</b>
- di cui debiti per anticipi ricevuti	4.723.379
- di cui debiti verso fornitori	
- di cui debiti verso personale	639.777
- di cui debito verso Società beneficiaria	
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>895.700</b>
<b>Fondi per rischi e oneri - altri fondi</b>	<b>508.117</b>
- di cui fondi quiescenza	
- di cui altri fondi:	
- fondo di solidarietà	
- fondo premi di anzianità/parte variabile	508.117
<b>Totale passivo</b>	<b>6.766.973</b>
<b>Netto patrimoniale</b>	<b>300.000</b>